

ORDINANZA **N. 70 del 03/07/2025**

OGGETTO: MODIFICA ALLA VIABILITÀ NEL COMUNE DI MAZZANO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 7,5 T. SULLA SP116 TRATTO RICOMPRESO TRA L'INTERSEZIONE (ROTATORIA) CON VIA DELLA LIBERTÀ E INTERSEZIONE (ROTATORIA) CON VIA F.LLI KENNEDY/VIA SAN ZENO.

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che sono pervenute segnalazioni di residenti in relazione al transito di mezzi pesanti anche di notevoli dimensioni con le connesse problematiche di emissioni, rumori, manovre, nel tratto della SP116 ricompreso tra le rotatorie di intersezione con via della Libertà e via F.Lli Kennedy;

PRESO ATTO della delibera della Giunta Comunale n.XXX del XXX che approva indirizzi per l'adozione del provvedimento permanente di istituzione del divieto di transito ai mezzi di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate sul tratto di strada in questione;

PRESO ATTO che sul tratto in questione non insistono aree commerciali o industriali che richiedono l'accesso obbligato;

DATO ATTO che esiste una viabilità alternativa più agevole (accessi alla SP 45bis) sia a monte che a valle del tratto in questione (Virle e Scaiola), e pertanto i mezzi pesanti possono utilizzare quello;

TENUTO CONTO che nel suddetto tratto di viabilità:

- sono presenti abitazioni residenziali con utenti vulnerabili quali pedoni e ciclisti;
- è assente il marciapiede e/o pista ciclabile e pertanto esiste un pericolo concreto date le dimensioni della carreggiata;
- è presente una scuola primaria;
- è presente un'intersezione particolarmente pericolosa per l'attraversamento pedonale/ciclabile (via Cortine) che adduce al percorso ciclopedonale Brescia-Salò;

RILEVATO, per quanto sopra, che la circolazione di mezzi pesanti determina sia pericoli per gli utenti vulnerabili, in relazione alle dimensioni e caratteristiche della viabilità suddetta, sia difficoltà nelle manovre per le dimensioni dei mezzi;

OSSERVATO che la immissione dei mezzi pesanti nella viabilità suddetta provenienti da quella regionale determina situazioni di intralcio e di pericolo;

AVUTO RIGUARDO alle caratteristiche e configurazione del tratto di strada, non idonea alla circolazione di mezzi pesanti, stante la larghezza ridotta, l'assenza di marciapiede, l'assenza di pista/corsia ciclabile, l'assenza di intersezioni e/o attraversamenti ciclo-pedonali protetti da impianto semaforico;

TENUTO CONTO anche di problematiche relative ad emissioni e rumori determinati da tali mezzi, in un contesto già interessato da consistente traffico veicolare e dalla presenza di un limitrofo impianto industriale (cementificio);

DATO ATTO che l'area in questione adduce comunque a una più ampia area interdetta ai mezzi pesanti all'interno del comune sia a lato nord che sud, con ciò rendendo il tratto solo di "transito" da Virle a Scaiola e viceversa, tratto che può ancor più agevolmente essere percorso utilizzando la viabilità alternativa (SP45bis);

PRESO ATTO dell'assenza di osservazioni da parte del competente ufficio della Provincia a seguito dell'invio in bozza della presente ordinanza in data 16.04.2025 e al successivo sollecito in data 14.05.2025;

VISTO conseguentemente l'art. 20 della Legge 241/90, come modificato dalla Legge n. 80/2005, e considerato che non ricorre nel caso di specie quanto previsto al comma 4;

VISTO il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

RITENUTO che, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si renda necessario dare corso ai provvedimenti di cui sopra.

VISTI gli artt. 5, 6, 7 del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

VISTI gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni nonché la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il Decreto Sindacale n. 24 del 01.07.2024 con il quale ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 10 e dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 è stato nominato Responsabile del Comando Intercomunale di Polizia Locale dei Comuni di Mazzano – Nuvolera - Nuvolento il Commissario Capo Dott. Stefano Canuto, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs. 267/2000 e comunque fino all'adozione del decreto di nomina del responsabile per l'anno 2024.

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, l'istituzione del divieto di transito dei veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate sul tratto della SP116 comunale, dall'intersezione/rotatoria con la via della Libertà alla intersezione/rotatoria con la via F.lli Kennedy, ad eccezione di frontisti, mezzi di soccorso e polizia, mezzi per la raccolta rifiuti, per la manutenzione, per il trasporto pubblico.

DISPONE

A carico dell'ufficio Unico Intercomunale LL.PP. SS.CC. quanto segue:

- collocare la segnaletica verticale ed orizzontale di divieto e di preavviso e mantenerla efficace per la durata di validità della presente ordinanza secondo quanto previsto dal D.P.R. n.495/92
- la segnaletica dovrà essere conforme al vigente Codice della Strada, atta a garantire in ogni momento la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione;
- l'eliminazione di ogni eventuale segnaletica in contrasto con quanto qui disposto;
- **L'indicazione e preavviso presso le ultime intersezioni utili adducenti al tratto interdetto alla circolazione dei mezzi pesanti dei percorsi alternativi verso la SP45bis;**



AVVERTE

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque ne abbia interesse, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.

Gli operatori della Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza, e nei confronti di eventuali trasgressori si dovrà procedere ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e s.m.i.

Tale ordinanza verrà trasmessa via e-mail a: Stazione Carabinieri di Mazzano, al Comando Intercomunale della Polizia Locale e al richiedente, inoltre verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune del Mazzano.

Il Responsabile
Canuto Stefano / Infocamere S.c.p.a.

